DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0002050	31/10/2026

OGGETTO: UOC DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE – PRESA D'ATTO E RECEPIMENTO DGR n. 1247/2026 E PER L'EFFETTO DETERMINAZIONE DELLA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI REMUNERAZIONE REGIONALE PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI DA STRUTTURE ACCREDITATE DEDICATE ALLA SALUTE MENTALE ETA' EVOLUTIVA VALEVOLE PER L'ANNO 2026.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20260002417 DEL 30/10/2026
COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 10 (dieci) PAGINE
DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE
DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE
DI 7 (sette) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 25 (venticinque) PAGINE
Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere della Direttrice Amministrativa	Parere della Direttrice Sanitaria
Firmato Digitalmente il 31/10/2026 11:47 Rachele POPOLIZIO	*Firmato Digitalmente il 31/10/2026 11:53* Rosella SQUICCIARINI

Il Segretario	Il Direttore Generale
Firmato Digitalmente il 31/10/2026 12:00 Luca TALIENTO	*Firmato Digitalmente il 31/10/2026 11:57* Luigi FRUSCIO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **31/10/2026**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 31/10/2026 12:01
Luca TALIENTO

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

Proposta N.ro 0002417/2026

OGGETTO:	UOC DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE – PRESA D'ATTO E RECEPIMENTO DGR n. 1247/2026 E PER L'EFFETTO DETERMINAZIONE DELLA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI REMUNERAZIONE REGIONALE PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI DA STRUTTURE ACCREDITATE DEDICATE ALLA SALUTE MENTALE ETA' EVOLUTIVA VALEVOLE PER L'ANNO 2026.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 329 del 17/02/2025, con l'assistenza del Segretario, sulla base della proposta formulata dal Direttore del Dipartimento di Medicina Evolutiva, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue:

Premesso che

- L'art. 32, comma 8, della L. 449/1997 e l'art. 72, comma 3 della L. 448/1998 dispongono che le Regioni individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata i limiti massimi annuali di spesa sostenibili con il Fondo sanitario nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione;
- il comma 9 dello stesso art. 32 della Legge n. 449 del 1997, prevede che le Regioni e le Aziende Unità Sanitarie Locali devono assicurare l'attività di vigilanza e controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse, in particolare, secondo quanto rappresentato nello stesso comma.

Considerato che

la Costituzione e la Legislazione ordinaria attribuiscono alla Pubblica Amministrazione il compito di operare, anche nel settore sanitario, politiche di spesa e scelte redistributive tenendo conto del vincolo costituito dal cosiddetto "patto di stabilità economica e finanziario".

Rilevato che

- l'art. 8 bis, comma 1, del D.Lgs. 502/1992, e successive modificazioni e integrazioni, stabilisce che *"le Regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'art. 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'art. 8 quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies."*
- L'art.11 della legge regionale 32/2001 contiene norme in materia di verifica dei volumi di attività e qualità dei risultati delle strutture private, verifica del fabbisogno e stipula degli accordi contrattuali.

Considerato che

il Budget e la sottoscrizione dell'accordo influiscono unicamente, nel rapporto con l'erogatore, assegnando allo stesso un Budget massimo di prestazioni ai fini del mantenimento del tetto programmato di acquisto dei servizi sanitari da privato finalizzato al contenimento della spesa.

Vista la L.R. 24 settembre 2010, n. 12 che all'art. 3 "Tetti di spesa" prevede: "*1. In attuazione dell'articolo 8 quinquies, comma 2, lettera e-bis), e del comma 2-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni e integrazioni, negli accordi contrattuali stipulati con gli erogatori privati, provvisoriamente e/o istituzionalmente accreditati, deve essere garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture in base al tetto di spesa e ai volumi di attività predeterminati annualmente. 2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'erogazione e la relativa remunerazione con oneri a carico del Servizio sanitario regionale di prestazioni sanitarie effettuate al di fuori dei tetti di spesa massimi di cui al comma 1.".*

Evidenziato che

- la L.R. n. 9/2017 all'art. 1 "Finalità" prevede che la Regione, con gli istituti dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'attività sanitaria e socio-sanitaria, dell'accreditamento istituzionale e degli accordi contrattuali, garantisce l'attuazione dell'articolo 32 della Costituzione attraverso l'erogazione di prestazioni efficaci e sicure, il miglioramento della qualità delle strutture sanitarie e sociosanitarie, nonché lo sviluppo sistematico e programmato del servizio sanitario regionale.
- La medesima legge regionale stabilisce che la Regione e le aziende sanitarie locali (AA.SS.LL.) mediante gli accordi contrattuali definiscono, con i soggetti accreditati pubblici e privati, la tipologia e la quantità delle prestazioni erogabili agli utenti del servizio sanitario regionale, nonché la relativa remunerazione a carico del servizio sanitario medesimo, nell'ambito di livelli di spesa determinati in corrispondenza delle scelte della programmazione regionale.
- In particolare, l'art. 21 della citata Legge, rubricato "*Rapporti con i soggetti accreditati*" prevede che:
 1. *La Giunta regionale, sentiti i Direttori Generali delle AA.SS.LL. e le rappresentanze dei soggetti accreditati, detta gli indirizzi per la formulazione dei piani annuali preventivi di attività, con l'indicazione delle funzioni e delle attività da potenziare e da depotenziare nel rispetto della programmazione regionale, compatibilmente con le risorse finanziarie, e dei criteri per l'individuazione dei soggetti erogatori, tra quelli accreditati, con i quali stipulare i contratti.*
 2. *La Giunta regionale disciplina i rapporti di cui all'articolo 8- quinquies del d.lgs. 502/1992 mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità, delle tipologie di prestazioni da erogare, delle tariffe e le modalità delle verifiche e dei controlli rispetto alla qualità delle prestazioni erogate.*
 3. *La Regione e le AA.SS.LL., anche sulla base di eventuali intese con le organizzazioni rappresentative a livello regionale, stipulano rispettivamente: a) accordi con gli enti ecclesiastici e gli istituti di ricerca e cura a carattere scientifico (IRCSS) privati; b) contratti con le strutture private e professionisti accreditati.*

Visto

- Il R.R. 14/2014 avente ad oggetto *"Integrazione del Regolamento Regionale 13 Gennaio 2005, n.3 Strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche dedicate per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza. Requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi per l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio e per l'accreditamento. Fabbisogno."*

Dato atto che

- con DGR n.808/2023 *"D.Lgs. 502/92 art.8 quinquies – Fondi di remunerazione regionali per l'acquisto di prestazioni da strutture accreditate dedicate per la salute Mentale età adulta ed età evolutiva valevoli per l'anno 2023"* sono stati determinati fondi unici e invalicabili regionali di remunerazione per l'acquisto delle prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate alla salute mentale distinti per salute mentale adulto e salute mentale età evolutiva;
- con DGR n.1198/2024 ad oggetto: *"DGR n. 1982/2023 - Rideterminazione fondi unici regionali di remunerazione per l'acquisto di prestazioni da strutture accreditate dedicate per la Salute Mentale età adulta ed età evolutiva valevole per l'anno 2024"*, erano stati individuati i nuovi tetti di spesa per l'anno 2024, rideterminando il Fondo unico di remunerazione invalicabile per la SALUTE MENTALE ETA' EVOLUTIVA in €.3.895.103,40;
- con DGR n. 1265 del 11/08/2025 ad oggetto "*D. Lgs. 502/92 art. 8 quinquies - Fondo di remunerazione regionale per l'acquisto di prestazioni da strutture accreditate dedicate per la Salute Mentale età adulta ed età evolutiva valevole per l'anno 2025"* la Regione Puglia ha approvato per l'anno 2025 i Fondi unici regionali di remunerazione per l'acquisto di prestazioni da strutture accreditate dedicate alla Salute Mentale età adulta ed età evolutiva, stanziando come Fondo unico di remunerazione invalicabile per la SALUTE MENTALE ETA' EVOLUTIVA ASL BA la somma di €. 3.895.103,40.
- Con DGR n.1247 del 22/09/2026 notificata dalla Regione Puglia con prot.n. 0576993 dell'1.10.2026 ad oggetto "*D. Lgs. 502/92 art. 8 quinquies - Fondo di remunerazione regionale per l'acquisto di prestazioni da strutture accreditate dedicate per la Salute Mentale età adulta ed età evolutiva valevole per l'anno 2026"* la Regione Puglia ha approvato per l'anno 2026 i Fondi unici regionali di remunerazione per l'acquisto di prestazioni da strutture accreditate dedicate alla Salute Mentale età adulta ed età evolutiva, stanziando come Fondo unico di remunerazione invalicabile per la SALUTE MENTALE ETA' EVOLUTIVA ASL BA la somma di €. 3.895.103,40.

Preso, altresì, atto che nella succitata DGR n. 1247/2026 al fine di un utilizzo adeguato e conforme alle leggi del predetto Fondo, nel rispetto delle previsioni normative nazionali e regionali relative all' autorizzazione all'esercizio, accreditamento ed accordi contrattuali (D.Lgs. n. 502/92 e L. R. n. 9/2017) sono state impartite ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. i seguenti indirizzi applicativi, in tema di sottoscrizione degli accordi contrattuali con le strutture della Salute Mentale adulti ed età evolutiva autorizzate all'esercizio ed accreditate *(paragrafo A*) ed in merito alle procedure di inserimento degli assistiti nelle strutture contrattualizzate (*paragrafo B*), che di seguito si trascrivono:

A - SOTTOSCRIZIONE DEGLI ACCORDI CONTRATTUALI CON LE STRUTTURE DELLA SALUTE MENTALE PER ADULTI DI CUI AL R.R. n.7/2002, ALLA DGR n.793/2020 ED AL R.R. N. 18/2014 E PER L'ETA' EVOLUTIVA DI CUI AL R.R. N.14/2014 AUTORIZZATE ALL'ESERCIZIO ED ACCREDITATE

a. I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, nel limite del Fondo invalicabile di remunerazione 2026 assegnato con il presente provvedimento procedono alla sottoscrizione degli accordi contrattuali con le strutture della salute mentale per adulti di cui al R.R. n.7/2022, alla DGR n.793/2020 ed al R.R. n.18/2014 e per l'età evolutiva di cui al R.R. n.14/2014 autorizzate all'esercizio ed accreditate;
b. l'attività di sottoscrizione degli accordi contrattuali con le strutture della salute mentale per adulti di cui al R.R. n.7/2022, alla DGR n.793/2020 ed al R.R. n.18/2014 e per l'età evolutiva di cui al R.R. n.14/2014 autorizzate all'esercizio ed accreditate deve concludersi entro e non oltre il 30/09/2026;
c. la struttura di cui al R.R. n. 7/2002, alla DGR n.793/2020, al R.R. 18/2014 ed al R.R. n.14/2014 autorizzata all'esercizio e accreditata può essere contrattualizzata solo con la ASL in cui ha sede operativa;
d. i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali sottoscrivono gli accordi contrattuali sulla base dei posti autorizzati e accreditati insistenti nella provincia a prescindere dalla residenza dei pazienti sul territorio regionale;
e. a seguito di sottoscrizione di accordo contrattuale si applicano le tariffe di cui alla DGR n.1293/2022, DGR n.1490/2022 e DGR n.1541/2022;
f. tenuto conto dell'obbligo previsto dal R.R. n.7/2002 e s.m.i. (cfr. R. n. 11/2008) di utilizzo da parte degli erogatori accreditati dal CCNL sanità privata per il personale in organico, la Regione ha nel corso degli anni, determinato le tariffe di riferimento regionale per le giornate di degenza nelle strutture Comunità riabilitativa (CRAP), Comunità Alloggio (CA), Gruppo appartamento (GA) e Centro Diurno (CD) parametrando il costo del personale al CCNL AIOP. Tale obbligo è stato confermato anche con la DGR. N. 1490/2022. A tal fine è fatto espresso divieto di sottoscrivere accordo contrattuale con un erogatore privato accreditato della salute mentale adulto di cui al R.R. n. 7/2002 in mancanza di utilizzo del CCNL AIOP con invito a segnalare l'inadempimento ai fini dell'avvio del procedimento di cui all'art.26 della L. R. n. 9/2017;
g. ai fini del monitoraggio della spesa e del rispetto delle disposizioni dettate dalla Regione, gli accordi contrattuali sottoscritti con le strutture della salute mentale per adulti di cui al R.R. n.7/2002, alla DGR n.793/2020 ed al R.R. n.18/2014 e per l'età evolutiva di cui al R.R. 14/2014 devono essere trasmessi entro e non oltre il 15/10/2026 al competente Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza Sociosanitaria;
h. la durata dell'accordo contrattuale è annuale; un contratto sottoscritto in corso d'anno ha decorrenza fino al 31 dicembre 2026;
i. annualmente la Giunta regionale determina il fondo unico e invalicabile di remunerazione per le strutture della Salute Mentale per adulti di cui al R.R. n.7/2002, alla DGR n.793/2020 ed al R.R. n.18/2014 e per l'età evolutiva di cui al R.R. n. 14/2014 ai sensi dell'art.21 comma 1 L.R. n.9/2017 e s.m.i. e dell'art.8 quinquies del D.Lgs. n.502/92.

B - PROCEDURE DI INSERIMENTO DEGLI ASSISTITI NELLE STRUTTURE CONTRATTUALIZZATE

In riferimento alle procedure di inserimento degli assistiti nelle strutture contrattualizzate si definiscono le seguenti procedure operative:

a. il Fondo invalicabile di remunerazione assegnato alla ASL con il presente provvedimento e riportato nelle tabelle precedenti è gestito unicamente dal Dipartimento di Salute Mentale (DSM) e del Servizio di Neuropsichiatria Infantile (NPIA) incardinato nel suddetto Dipartimento;
b. il DSM/NPIA valuta e prende in carico il paziente e, se appropriata, autorizza l'ospitalità/frequenza nella struttura e la relativa spesa, nel rispetto della posizione occupata dal paziente nella lista d'attesa unica provinciale;
c. il DSM/NPIA autorizza la degenza /frequenza nella struttura contrattualizzata con la propria ASL nel limite dei posti oggetto di accordo contrattuale;
d. il DSM/NPIA, in riferimento ad ogni singola struttura contrattualizzata, detiene il numero aggiornato dei posti accreditati e contrattualizzati occupati, al fine di monitorare costantemente i posti accreditati e contrattualizzati disponibili ai fini di nuove autorizzazioni alla degenza /frequenza per assistiti presenti in lista d'attesa;
e. i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali sottoscrivono gli accordi contrattuali sulla base dei posti autorizzati e accreditati insistenti nella provincia a prescindere dalla residenza dei pazienti sul territorio regionale;
f. l'inserimento dei pazienti in struttura avviene previa valutazione e presa in carico dell'assistito da parte del DSM/NPIA di residenza, il DSM/NPIA della ASL di residenza si interfaccia con il DSM/NPIA della Asl in cui ha sede la struttura accreditata e

contrattualizzata, al fine di raccordarsi sull'inserimento dell'assistito nella lista d'attesa provinciale ovvero sull'inserimento dell'assistito nella struttura in presenza di posto accreditato e contrattualizzato disponibile. In tale ultima ipotesi, il riconoscimento e la liquidazione della relativa quota sanitaria avverranno a cura del DSM/NPIA della ASL in cui ha sede la struttura;
g. l'inserimento di pazienti residenti in ASL diversa da quella in cui la struttura ha la sede operativa avviene con comunicazione, entro e non oltre 48 ore dalla presa in carico del paziente nella struttura, da parte del DSM/NPIA di residenza e della struttura ospitante al DSM/NPIA in cui ha sede la struttura a cui competono gli adempimenti di cui ai precedenti punti del paragrafo A;
h. è fatto espresso divieto di autorizzare gli assistiti in strutture della salute mentale per adulti e per l'età evolutiva insistenti in altre Regioni, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 412/2023. Di tanto si terrà conto in sede di valutazione degli obiettivi annuali e di mandato assegnati ai Direttori Generali;
i. il mancato rispetto delle indicazioni impartite con il presente provvedimento o con i provvedimenti innanzi richiamati, da segnalarsi da parte del Direttore Generale e del Direttore del Dipartimento DSM/NPIA della Asl al Dipartimento Politiche della Salute e Benessere Animale comporterà per il soggetto erogatore la sospensione e/o revoca dell'accreditamento ai sensi dell'art.26 della L.R. n.9/2017.

Precisato che con note prot.n. 0567703 del 28.09.2026 e prot.n. 0576993 dell'1.10.2026, il Dipartimento della Salute della Regione Puglia ha consentito alle Aziende Sanitarie di procedere alla stipula dei contratti entro il 31.10.2026

Accertato che

- la Regione Puglia garantisce i LEA sociosanitari in regime residenziale e semiresidenziale a favore delle persone con disturbi mentali dell'età evolutiva attraverso le strutture disciplinate dal R.R. n. 14/2014;

Vista la DGR Regione Puglia n. 1293/2022 con la quale sono state determinate le tariffe di riferimento regionale relative alle prestazioni residenziali e semiresidenziali in riferimento all'Assistenza Sociosanitaria in favore dei soggetti in età evolutiva.

Considerato che il fabbisogno strutturale delle unità residenziali e semiresidenziali è definito dal Regolamento Regionale n. 14/2014, che, per l'ASL Bari, prevede l'attivazione di tre strutture residenziali da 10 posti ciascuna e quattro strutture semiresidenziali da 20 utenti ciascuna come da prospetto sottostante

Centri Semiresidenziali Terapeutici per Minori								
Tipologia struttura	**Società/cooperativa/ente**	**Tipologia**	**Capacità ricettiva**	**Numero Strutture previste dal R.R. n.14/2014**	**Tariffa regionale di riferimento**	**Tariffa a carico del SSR (euro) (B)**	**Giorni (C)**	**Totale (AxBxC)**
Privata	**STRUTTURA RESIDENZIALE Art.2 R.R.n.14/2014**	**Centro Semiresidenziale**	**20**	**4**	**96,28**	**96,28**	**297**	**2.287.612,80 €**

Centri Residenziali Terapeutici per Minori								
Tipologia struttura	**Società/cooperativa/ente**	**Tipologia**	**Capacità ricettiva**	**Numero Strutture previste dal R.R. n.14/2014**	**Tariffa regionale di riferimento**	**Tariffa a carico del SSR (euro) (B)**	**Giorni (C)**	**Totale (AxBxC)**
Privata	**STRUTTURA RESIDENZIALE Art.1 R.R.n.14/2014**	**Centro Residenziale**	**10**	**3**	**251,26**	**251,26**	**365**	**2.751.297,00 €**

Evidenziato che

- nell'ambito territoriale dell'ASL Bari operano strutture private accreditate per l'erogazione delle prestazioni residenziali e semiresidenziali disciplinate dal R.R. n. 14/2014 corrispondenti al fabbisogno regionale, ovvero, 4 Centri semiresidenziali e 3 Centri residenziali;
- il fabbisogno per l'annualità 2026, rapportato alla piena capacità erogativa delle strutture accreditate, è stimato in euro 5.038.909,80, oltre IVA, per complessivi euro 5.216.405,18, IVA inclusa, rappresentato anche nelle comunicazioni aziendali alla Regione prot.n. 51358 del 16/04/2026, n. 59565 del 04/05/2026, n. 111130 del 27/08/2026, n. 114465 del 04/09/2026 e n.126138 del 01/10/2026;
- con DGR n.1247 del 22/09/2026 è stata stanziata la somma di €. 3.895.103,40 quale Fondo unico di remunerazione invalicabile per la salute mentale età evolutiva ASL Bari per l'anno 2026.

Considerato che

- una componente del fabbisogno riguarda gli inserimenti e la prosecuzione delle prese in carico disposti dall'Autorità Giudiziaria minorile, i cui provvedimenti, agli atti d'ufficio, rivestono carattere vincolante. Le connesse necessità assistenziali risultano in crescita, come rappresentato anche nelle note aziendali prot.n. 59565 del 04/05/2026, n. 111130 del 27/08/2026, n. 114465 del 04/09/2026 e n.126138 del 01/10/2026, con particolare riguardo alla continuità terapeutica e alla tutela dei minori;

Considerato, altresì, che

- altra componente rilevante del fabbisogno riguarda una significativa presenza di minori inseriti nelle strutture disciplinate dal R.R. n. 14/2014 che presenta disturbi dello spettro autistico, per i quali, in ragione delle condizioni cliniche e dei bisogni assistenziali, è stato individuato come appropriato il setting terapeutico previsto dal medesimo regolamento n. 14/2014;
- Tanto trova riscontro nell'art. 2, comma 14 del R.R. n. 9/2016, che contempla, in presenza delle condizioni ivi previste, l'inserimento di adolescenti e preadolescenti con disturbi dello spettro autistico e gravi disturbi del comportamento nelle strutture terapeutiche residenziali e semiresidenziali disciplinate dal R.R. n. 14/2014;
- la predetta circostanza evidenzia una significativa interrelazione tra i due ambiti assistenziali, che rende opportuno considerare, nell'ambito della programmazione aziendale, l'effettiva destinazione delle prestazioni e le specifiche esigenze terapeutiche dei minori assistiti.

Rilevato che,

- nel corso dell'annualità 2026, anche in coerenza con gli indirizzi regionali già espressi nella DGR relativa all'anno 2025, l'Azienda ha perseguito una progressiva rimodulazione del fabbisogno assistenziale, garantendo le esigenze cliniche e la continuità dei percorsi terapeutico-riabilitativi dei minori già inseriti, avviando una capillare attività di rivalutazione del quadro clinico – assistenziale dei medesimi, al fine di verificare appropriatezza degli inserimenti, efficacia del progetto riabilitativo e correlata durata dei relativi PTRI ;
- tale impostazione ha consentito di garantire la prosecuzione dei percorsi terapeutico-riabilitativi, con particolare attenzione ai minori caratterizzati da maggiore complessità clinico-assistenziale e agli inserimenti disposti dall'Autorità Giudiziaria;
- per effetto di tale accurata attività, posta in essere dalle competenti UOS e UOC della NPIA, è conseguita, nel corso dell'anno, una programmazione degli inserimenti e conseguente acquisto delle relative prestazioni erogate dagli operatori privati accreditati secondo un trend di graduale allineamento rispetto alle succitate indicazioni regionali dell'annualità 2025, nelle more di ulteriori disposizioni, ovvero della definizione del fondo relativo alla presente annualità.

Tenuto conto che

- come rappresentato alla Regione Puglia con le note prot. n. 111130 del 27/08/2026 e n. 126138 del 01/10/2026, nell'annualità 2026 il fondo destinato alle prestazioni ex R.R. n. 9/2016 presenta economie correlate alla mancata piena occupazione dei relativi centri, quantificato con separato provvedimento di recepimento della DGR n. 1243/2026;
- l'Azienda ha evidenziato, da ultimo nella nota prot. n. 126138 del 01/10/2026, l'opportunità di individuare modalità maggiormente flessibili di programmazione e utilizzo delle risorse destinate agli ambiti assistenziali del R.R. 9/2016 e R.R.14/2014, anche attraverso forme di compensazione, nel rispetto della disciplina vigente;
- in tale contesto, la quota di prestazioni erogate dalle strutture ex R.R. n. 14/2014 in favore di minori affetti da disturbi dello spettro autistico costituisce un elemento oggettivo da considerare ai fini della valutazione dell'utilizzo delle risorse destinate all'autismo.

Evidenziato che

- Ai fini della ripartizione del tetto di cui alla DGR 1247/2026, rilevata l'invarianza del medesimo rispetto allo stanziamento 2025 ed il sottodimensionamento rispetto alla massima capacità erogativa dei posti accreditati, considerata la necessità di ottemperare ai relativi adempimenti, garantendo contestualmente le imprescindibili esigenze di continuità assistenziale dei pazienti già inseriti nelle precedenti annualità (spesa storica) e gli obblighi derivanti dall'esecuzione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, è stata presa in considerazione la spesa per acquisto di prestazioni per il periodo gennaio-settembre 2026, rapportata non già alla teorica capacità erogativa di cui al provvedimenti di accreditamento, ma bensì ai posti effettivamente occupati; criterio da mantenersi anche per il periodo ottobre-dicembre 2026, per una spesa complessiva, per l'annualità, stimata in € 4.227.974,37 **.**

Considerato, inoltre, che,

- in relazione al fabbisogno assistenziale determinato sulla base dell'effettiva occupazione delle strutture e delle esigenze di continuità terapeutico-riabilitativa, si rende necessario individuare, a integrazione dell'importo stanziato con il fondo di remunerazione ex DGR n. 1247/2026, ulteriori risorse fino alla concorrenza di € 332.870,97 , facendo riferimento alle economie del fondo destinato alle prestazioni ex R.R. n. 9/2016, di cui alla DGR n. 1243/2026 , pari ad € 761.051,59 come da Delibera di recepimento avvenuta con DDG n. 2040 del 29.10.2026;
- il ricorso alle economie del fondo di remunerazione delle prestazioni ex R.R. n. 9/2016, nei limiti delle disponibilità effettivamente accertate, non comporterebbe maggiori oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale né inciderebbe sull'equilibrio finanziario complessivo, atteso che la spesa cumulativamente considerata per i due ambiti assistenziali rimarrebbe contenuta entro l'ammontare delle risorse regionali complessivamente assegnate con le DGR n. 1247/2026 e n. 1243/2026,

DATO ATTO che con DDG n. 2655 del 31.12.2025 la ASL BA ha approvato il Bilancio Economico Preventivo e Budget Generale per l'esercizio 2026 e il Bilancio pluriennale di previsione per gli esercizi 2026-2027-2028;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere al recepimento della DGR n. 1247/2026 e alla conseguente ripartizione del fondo regionale per l'annualità 2026 tra le strutture private accreditate, come da prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale ma non pubblicabile per motivi di privacy, tenendo conto dei fabbisogni assistenziali rilevati, dell'effettiva occupazione delle strutture e delle esigenze di continuità terapeutico-riabilitativa, nonché delle modalità di copertura finanziaria rappresentate in narrativa;

ASSUNTO IL PARERE FAVOREVOLE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO E DEL DIRETTORE SANITARIO

D E L I B E R A

PER I MOTIVI ESPRESSI IN NARRATIVA CHE QUI SI INTENDONO INTEGRALMENTE RIPORTATI
PER COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

1. **di prendere atto e recepire** il contenuto della Deliberazione di Giunta Regionale della Puglia 1247/2026 relativamente al "*Fondo di remunerazione regionale per l'acquisto di prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate per la salute mentale età evolutiva valevole per l'anno 2026*" che assegna alla ASL BA un fondo valevole per l'anno 2026 pari a € 3.895.103,40;

2. **di prendere atto**, altresì, delle note del Dipartimento Salute della Regione Puglia prot.n. 0567703 del 28.09.2026 e prot. n. 0576993 dell'01.10.2026 agli atti del procedimento, che hanno statuito la scadenza della stipula dei contratti al 31.10.2026;

3. **di richiamare** le note prot.n. 59565 del 04/05/2026, n. 111130 del 27/08/2026, n. 114465 del 04/09/2026 e n.126138 del 01/10/2026 con le quali questa Azienda ha rappresentato ai competenti Uffici regionali il fabbisogno assistenziale delle strutture ex R.R.n.14/2014, evidenziando le esigenze di continuità terapeutica, gli obblighi derivanti dai provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria e la significativa presenza di minori con disturbi dello spettro autistico nelle strutture ex R.R n.14/2014, nonché l'opportunità di un utilizzo coordinato delle risorse destinate agli ambiti assistenziali afferenti al R.R.n.14/2014 e al R.R. 9/2016;

4. **di ripartire** il Fondo tra le strutture residenziali e semiresidenziali afferenti alla Salute Mentale età evolutiva e individuate nel prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ma non pubblicabile per motivi di privacy;

5. **di procedere** alla contrattualizzazione delle strutture private accreditate, commisurando l'acquisto delle prestazioni per l'intera annualità 2026 ai posti effettivamente occupati, sulla base dei fabbisogni assistenziali rilevati e della progressiva rimodulazione già perseguita dall'Azienda in coerenza con gli indirizzi regionali del 2025, assicurando la continuità dei percorsi terapeutico-riabilitativi e tenendo conto del fondo assegnato con DGR n. 1247/2026, per una spesa complessiva, stimata in € 4.227.974,37 (€ i.i.);

6. **di statuire** che la quota parte di spesa storica e incomprimibile maturata nell'anno 2026, eccedente rispetto alle risorse di cui al fondo di remunerazione assegnato con DGR n. 1247/2026, troverà copertura, fino alla concorrenza di € 332.870,97 , nelle economie del fondo destinato alle prestazioni ex R.R. n. 9/2016, di cui alla DGR n. 1243/2026, pari a € 761.051,59 , la cui quantificazione è stabilita nel provvedimento di recepimento della medesima DGR avvenuto con DDG n. 2040 del 29.10.2026, tenuto conto del minore utilizzo delle relative risorse in rapporto all'effettiva occupazione delle strutture e dell'interrelazione tra i due ambiti assistenziali, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 2, comma 14, del R.R. n. 9/2016;

7. **di demandare** alla UOC NPIA (nelle more dell'adozione da parte della Regione Puglia di appositi schemi di accordo contrattuale relativi alla fattispecie di che trattasi) la predisposizione degli accordi contrattuali valevoli per l'anno 2026, che saranno sottoscritti dal Direttore Generale, con gli Enti gestori di strutture private autorizzate ed accreditate insistenti sul territorio provinciale dell'ASL BA, nei limiti dei tetti di spesa a ciascuna attribuiti;

8. **di dare atto, altresì, che il suddetto importo va imputato sui seguenti conti economici:**
 CE 70611100045 "Ass.za Riabil.Residenziale per malati e disturbati mentali privato" per € 2.345.569,33
 CE 70611100020 "Ass.za Riabil. Semiresidenziale per malati e disturbati mentali privato" per € 1.882.405,04

9. **di dare mandato** alla UOC e alle UOS di NPIA di attenersi, negli inserimenti degli assistiti nelle strutture contrattualizzate, alle prescrizioni operative indicate nella DGR n. 1247/2026, dettagliatamente declinate nel Paragrafo B) ed accluse al presente atto;

10. **di trasmettere** copia del presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza alla Direzione dell'AGRF ASL BA;

11. **di demandare** l'AGRF all'aggiornamento dell'autorizzazione di spesa sul sistema gestionale MOSS, così come derivante dal presente provvedimento per consentire l'emissione dei relativi ordini NSO;

12. **di demandare** eventuali rettifiche ed integrazioni al Dipartimento di Medicina dell'età Evolutiva mediante adozione di apposite Determinazioni Dirigenziali;

13. **di notificare**, per il tramite della UOC NPIA ASL BA, il presente provvedimento:

 - alla Regione Puglia-Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Sezione Strategica e Governo dell'Offerta -Programmazione e Monitoraggio assistenza Socio Sanitaria;

 - ai Legali Rappresentanti degli Enti gestori delle Comunità/Strutture richiamate.

PROFILI CONTABILI

☐ RILEVANTE, a valere su:

☒ NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

☐ SOGGETTA a pubblicazione

☒ NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:

☒ CONTIENE dati personali da NON pubblicare

☐ NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

PROPOSTA N.RO 20260002417 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20260002050 DEL 31/10/2026

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Zizzi Maria Concetta	*Firmato digitalmente il 30/10/2026 17:11*
Dirigente PTA	Nicoletti Daniela	*Firmato digitalmente il 30/10/2026 17:45*
Direttore UOC	Lozito Vito	*Firmato digitalmente il 31/10/2026 09:41*
Direttore/Responsabile di Struttura	Manzionna Mariano	*Firmato digitalmente il 31/10/2026 10:46*